TECNOLOGIE DIGITALI E INCLUSIONE CULTURALE: VERSO UN NUOVO PARADIGMA DI ACCESSO AL PATRIMONIO CULTURALE*

di Valentina Gastaldo**

Sommario. 1. Il patrimonio culturale come spazio giuridico di identità, partecipazione e inclusione. – 2. L'accesso al patrimonio culturale come diritto fondamentale e come obbligo pubblico. – 3. Le tecnologie emergenti come veicolo primario ad una fruizione del patrimonio culturale «senza barriere». – 4. Conclusioni.

1. Il patrimonio culturale come spazio giuridico di identità, partecipazione e inclusione. Nell'ordinamento italiano il patrimonio culturale si configura come una dimensione giuridica complessa, intesa come una realtà nella quale si intrecciano interessi pubblici primari, diritti fondamentali della persona e forme differenziate di appartenenza collettiva. Il bene culturale non rileva soltanto per la sua materialità, ma per la funzione simbolica, sociale e istituzionale che esso svolge all'interno di una determinata comunità. In questa prospettiva, emerge chiaramente come l'ordinamento giuridico italiano si sia progressivamente allontanato da una concezione meramente proprietaria e statica del patrimonio[1], a favore di una qualificazione funzionale e relazionale, che guarda al bene non isolatamente, ma nel suo rapporto con i soggetti che lo interpretano, lo fruiscono e lo trasmettono.

Già da tempo la dottrina amministrativistica aveva colto questa trasformazione. Come ha chiarito M.S. Giannini[2], il bene culturale non è giuridicamente rilevante in quanto mera *res*, ma in quanto oggetto di una funzione pubblica di tutela, volta alla protezione di interessi collettivi primari, quali la conservazione della memoria storica e la promozione della cultura della collettività. Su questa linea si colloca anche l'elaborazione di S. Cassese[3], che ha messo in luce come il patrimonio culturale costituisca un elemento strutturale dell'identità collettiva e nazionale e, al tempo stesso, un ambito privilegiato di esercizio della cittadinanza culturale, nel quale si articola il rapporto tra sfera pubblica e società.

L'impostazione funzionale del patrimonio come oggetto di una funzione di interesse generale implica, tuttavia, una riflessione sulle modalità attraverso cui quel valore culturale viene giuridicamente riconosciuto, selezionato e istituzionalizzato. In questo senso, la riflessione di

* *Sottoposto a referaggio*.

** Professore aggregato di Diritto Amministrativo – Università di Parma.

[1] Secondo G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, la cultura, in quanto bene comune, non appartiene a nessuno e, proprio per questo, interpella tutti: è un diritto che si trasforma in responsabilità.

[2] M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. Trim. diritto pubblico*, 1976, 3 ss.

[3] S. Cassese, *Il patrimonio culturale*, Bologna, 2005; Id., *I beni culturali: tutela e valorizzazione*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, 433 ss.

Salvatore Settis[4] ha mostrato come il patrimonio culturale non consista in una semplice trasmissione del passato, ma sia piuttosto una ricostruzione attiva, ovvero il risultato di un processo selettivo e interpretativo che prende forma in relazione agli assetti istituzionali, ai valori costituzionali e alle dinamiche sociali proprie di un determinato periodo storico.
In una prospettiva complementare, è stato osservato come il patrimonio rappresenti una componente essenziale dello spazio pubblico democratico, nella misura in cui consente ai consociati di riconoscersi in una storia comune e, al tempo stesso, di partecipare alla sua continua reinterpretazione in chiave pluralistica[5].
In questo quadro, il patrimonio culturale si avvicina concettualmente alla categoria dei beni comuni[6], intesi – secondo la nota elaborazione della Commissione Rodotà – come beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona. Pur senza coincidere tecnicamente con tale categoria, il patrimonio ne condivide la logica funzionale: la sua rilevanza giuridica non deriva tanto dalla titolarità formale, quanto dalla destinazione del bene alla soddisfazione di interessi collettivi essenziali.
In dottrina[7] si è così proposto un modello di gestione fondato non esclusivamente su strumenti autoritativi di tutela, ma su forme di *governance* condivisa, nelle quali istituzioni e comunità cooperano per la cura, la conservazione e la valorizzazione partecipata dei beni di interesse generale.
Questa lettura trova un solido fondamento anche sul piano costituzionale. L'art. 9 Cost., nella sua formulazione originaria – e ancor più alla luce della recente integrazione[8] con la tutela dell'ambiente e delle generazioni future – configura il patrimonio culturale come valore fondamentale dell'ordinamento, strettamente connesso alla promozione della cultura e della ricerca[9].
La collocazione della disposizione tra i principi fondamentali e la formulazione in termini di «tutela» della Repubblica rivelano che il patrimonio è assunto quale interesse pubblico

[4] S. Settis, *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Torino, 2002; Id., *Paesaggio, Costituzione, cemento*, Torino, 2010.
[5] G. Zagrebelsky, *Imparare democrazia*, Torino, 2007; Id., *Beni culturali e democrazia*, in *Aedon*, 1, 2009.
[6] In tal senso F. Merusi, *Beni comuni e Costituzione*, Roma, 2016.
[7] A. Arena, *Beni comuni. Un programma politico*, Roma Bari, 2011; A. Arena (a cura di), *Beni comuni e istituzioni democratiche*, Bologna, 2014.
[8] Come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente fu ampiamente discusso il necessario equilibrio tra la conservazione dei beni culturali, in modo che le generazioni future potessero fruirne, e la funzione di promozione culturale che tali beni devono assolvere. Come sottolineato, il patrimonio storico e artistico della Nazione possiede un valore identitario intrinseco, e la possibilità di accedervi contribuisce a manifestare il senso di comunità che si riconosce nella storia e nei valori insiti in quel patrimonio. Sul punto, si rinvia ai lavori dell'Assemblea Costituente e all'intervento dell'On. Di Fausto del 4 giugno 1947, p. 4442. Per approfondimenti, cfr. anche P. Bilancia (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in P. Bilancia (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Napoli, 2016, *passim*.
[9] Il principio di tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione, sancito nel secondo comma dell'art. 9 Cost., non può essere pienamente interpretato se separato dal compito della Repubblica, enunciato nel primo comma, di promuovere la cultura. La protezione dei beni culturali non si esaurisce nella mera conservazione materiale, ma acquista senso pieno solo se finalizzata a favorire la fruizione, la valorizzazione e lo sviluppo culturale della collettività, realizzando così un intreccio organico tra conservazione del passato e promozione del presente e del futuro culturale della società. Massimo Severo Giannini riteneva che l'art. 9 è «una norma di civiltà» che, ponendo la cultura al centro dell'identità repubblicana, afferma il primato del valore spirituale su quello meramente economico. M. S. Giannini, *Lezioni di diritto amministrativo*, Milano, 1993. In un'ottica più filosofica potremmo dire che l'art. 9 esprime il principio, caro a Benedetto Croce, secondo cui «la cultura non è un ornamento, ma la sostanza della libertà». B. Croce, *Etica e politica*, Bari, 1931.

primario e trasversale, idoneo a incidere su una pluralità di ambiti materiali e giuridici[10].
Tale interpretazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente qualificato la tutela del patrimonio culturale come interesse «primario» e «assoluto», non riducibile né agli interessi delle autonomie territoriali né a quelli dei singoli proprietari[11].
La protezione dei beni culturali è stata così intesa non solo come conservazione materiale, ma come salvaguardia del valore simbolico, identitario e testimoniale dei beni, quali espressioni della memoria storica e culturale della collettività[12].
Questa evoluzione si riflette anche sul piano legislativo. Il d.lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), pur mantenendo una nozione di bene ancorata alla sua dimensione

[10] Secondo M. Cammelli, *Il governo dei beni culturali*, Bologna, 2015, l'articolo 9 rappresenta il punto di contatto tra etica pubblica e memoria culturale, poiché riconosce la cultura come bene comune e come fondamento di una democrazia sostanziale.
[11] Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 9, in *Giur. Cost.*, 2004, 81 ss.; Corte Cost., 7 giugno 2005, n. 232, in *Giur. Cost.*, 2005, 2054 ss.
[12] Corte cost., 20 dicembre 1985, n. 359, in *Giur. cost.*, 1985, 3495 ss.; Corte cost., 7 maggio 1986, n. 151, in *Giur. cost.,* 1986, 1145 ss. In dottrina è stato osservato che il diritto dei beni culturali non tutela le cose in quanto tali, ma le relazioni simboliche e identitarie che esse instaurano con la collettività. Così R. Sacco, *Il diritto dei beni culturali*, in *Riv. dir. Civile*, 1989, 512. In tal senso, il bene culturale assume un duplice valore: da un lato giuridico-pubblico, come oggetto di tutela da parte dello Stato; dall'altro, etico-sociale, come fonte di appartenenza e di senso per la collettività.

materiale[13], non amplia l'oggetto della tutela ai beni immateriali[14], ma ne trasforma il criterio

[13] La dottrina italiana ha giustificato l'accoglimento di una nozione reale di bene culturale sostenendo che «nell'opera d'arte come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale che giustifica la soggezione di quest'ultima alla speciale ragione di tutela, il profilo ideale che è oggetto di protezione si è talmente immedesimato nella materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude». In tal senso, T. Alibrandi, P.G. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, 47. E' stato così osservato che sebbene la cosa non è che una entità extragiuridica che si qualifica giuridicamente, in quanto presenta un interesse che può essere tutelato dal diritto (M. Cantucci, *La tutela giuridica delle cose di interesse storico, artistico*, Padova, 1953, 98), la *vis attractiva* esercitata dalla *res* sul valore culturale ha prevalso e ha condotto all'elaborazione di una disciplina incentrata unicamente sui beni materiali (G. Morbidelli, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 1, 2014). Pertanto, la ricostruzione dei beni culturali è tutta svolta con l'occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione c'è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale. Così S. Cassese, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rass. Arch. Stato*, 1-3, 1975, 116 ss. Va anche rilevato come l'art. 810 c.c., nell'affermare che bene sono «le cose che possono formare oggetto di diritti», riconduce inevitabilmente il concetto giuridico di "bene" ad una cosa materiale.

Questa impostazione può farsi risalire alla scelta operata dalla Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (che porterà il nome del suo presidente Franceschini), istituita su proposta del Ministro della pubblica Istruzione, con la legge n. 310 del 26 aprile 1964, con il compito di «condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete» (Art. 1).

Il principale merito della Commissione è stato quello di elaborare una nozione di bene culturale non più legata ad una concezione «estetizzante» crociana - sintetizzata nel riferimento alle Antichità e Belle Arti che compariva nella stessa denominazione dell'Autorità (la Direzione generale per le Antichità e le Belle arti, istituita presso il Ministero della pubblica istruzione) preposta alla loro tutela – bensì legata ad una visione più ampia. Viene, infatti, proposta l'idea che al patrimonio culturale della nazione debbano appartenere «tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario [...] ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». Per un maggior approfondimento sul tema e sulle ragioni di questo nuovo modo di intendere la cultura si rinvia tra gli altri a F. Merusi, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. Amm.*, 2007, 1 ss., secondo cui «l'aggettivo culturale attribuito al sostantivo bene dalla Commissione Franceschini in poi, grazie anche all'efficacia suadente di un famoso scritto di Massimo Severo Giannini, ha avuto un grande pregio, quello di estendere un regime protettivo anche a cose non ricadenti nell'angusta dizione delle belle arti e dell'archeologia». Lo scritto a cui si riferisce l'Autore è il saggio di M.S. Giannini, *I beni culturali*, *cit.*, 5 ss.

Invero, come è stato rilevato da P.L. Petrillo, *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale a vent'anni dall'adozione della Convenzione Unesco del 2003. Profili di diritto comparato*, in *DPCE Online*, 2, 2023, 1691-1729, questa limitata attenzione da parte delle scienze giuridiche italiane ai patrimoni culturali immateriali è dipesa da una pluralità di fattori. Anzitutto, la mancanza di una definizione univoca di tali beni che ha impedito di delimitare l'oggetto della tutela con il rischio di abbracciare la concezione antropologica di bene culturale, cedendo al c.d. panculturalismo o benculturalismo che sottoporrebbe a protezione l'intera vita sociale. In tal senso G. Severini, *Immaterialità dei beni culturali?*, in *Aedon*, 1, 2014, 1 ss. che ha evidenziato la eterogeneità di molte ipotesi di beni del patrimonio culturale immateriale; G. Severini, *La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali*, in G. Caia (a cura di), *Il Testo unico sui beni culturali ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490). Analisi sistematica e lezioni,* Milano, 2000, 12; B. Zanardi, *Un patrimonio artistico senza. Ragioni, problemi, soluzioni*, Milano, 2013, 117 ss.; S. Settis, *Benculturalismo parolaio: il Patrimonio «boccheggia», ma tutti esaltano le «Eccezionali Mostre»*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 maggio 2006; T. De Marco, *Qualche premessa teorica alla nozione di cultura e bene culturale*, in *Il Comune democratico*, 1978, 16. Secondo taluni Autori poi vi sarebbe la convinzione che la protezione dei beni culturali non possa prescindere dalla realità, a discapito di altri elementi. Così L. Casini, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, 2016, 50.

A ciò si aggiunga che quando si parla di patrimonio culturale si pensa immediatamente a oggetti, luoghi tangibili, i quali peraltro spesso versano in stato di abbandono o necessitano comunque di interventi per la loro protezione. E questo inevitabilmente spinge a individuare forme di salvaguardia di questi beni. Tuttavia, la cultura assume anche forme incorporee che rischiano di deteriorarsi o disperdersi e che impongono, allo stesso modo, una attenzione da parte del legislatore e del giurista al fine di definire efficaci livelli di tutela.

[14] L'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio mantiene, infatti, ancora oggi strettamente legati i beni culturali alle cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e

Issn 2421-0528

di qualificazione giuridica, fondandolo non più soltanto sulle caratteristiche intrinseche del bene, bensì sul valore culturale che esso esprime e sulla funzione che svolge per la collettività. Proprio perché il bene rileva giuridicamente non più solo per ciò che è, ma per ciò che rappresenta e per la funzione che svolge, viene superata la tradizionale identificazione tra bene culturale e «cosa di interesse storico-artistico» intesa in senso statico e oggettivistico, a favore di una concezione dinamica e relazionale, nella quale il bene è definito dal complesso di relazioni sociali, simboliche e istituzionali che ne costituiscono il significato culturale.

Da questa impostazione discende che, se il valore del bene deriva dal significato che esso assume per la collettività, la sua funzione non può dirsi realizzata nella sola conservazione materiale, ma richiede anche la sua conoscibilità, comprensibilità e fruizione.

È per questa ragione che la tutela si apre strutturalmente alla valorizzazione. L'art. 6 del Codice definisce la valorizzazione come l'insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, chiarendo che la fruizione non costituisce un momento accessorio, ma una componente strutturale della protezione stessa.

In tale quadro, come rilevato dalla dottrina[15], tutela e valorizzazione non si pongono in rapporto di opposizione, ma in una relazione di complementarità funzionale.

Ne consegue, sul piano sistematico, una fisionomia giuridica peculiare del patrimonio culturale: esso resta, in molti casi, oggetto di diritti reali privati, ma è al contempo gravato da un vincolo funzionale di destinazione all'interesse generale, in attuazione del principio della funzione sociale della proprietà sancito dall'art. 42, co., Cost.

bibliografico e alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Anche l'art. 7-*bis*, rubricato *Espressioni di identità culturale collettiva*, introdotto nel 2008, non ha minimamente scalfito la prospettiva tradizionale del Codice, ancorando gli strumenti di tutela e valorizzazione al substrato materiale attraverso il quale il bene immateriale si manifesta. La novella del 2008 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha, infatti, introdotto l'art 7-*bis* che assoggetta alle disposizioni dello stesso Codice «le espressioni di identità culturale collettiva contemplate nelle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10».

Di fatto, quindi, viene, nuovamente confermato l'originario impianto concettuale e giuridico. Secondo A.L. Tarasco, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm.*,7-8, 2008, 2262, tale norma ha eluso la normativa internazionale negando e contraddicendo la Convenzione del 2003 allorquando pretende che il patrimonio immateriale si «i materializzi» in un supporto tangibile, «il che equivale a far finta di recepire quelle stesse disposizioni internazionali, ribadendo, in realtà, la superiorità dell'impianto codicistico» e così confermando un impianto concettuale e giuridico ampiamente datato ma considerato «dai *maitres-a-penser* del diritto dei beni culturali come un dato incontestabile e insuscettibile di revisione».

Meno critici sulla scelta operata dall'ordinamento italiano sono L. Casini, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in *Aedon*, 1-2, 2021; G. Sciullo, *La tutela: gli articoli 1-15*, in *Aedon*, 3, 2008 secondo il quale: «la formula impiegata [nell'art. 7bis] appare felice nel collegare la disciplina del Codice agli impegni assunti dal nostro Paese con gli atti di ratifica ed esecuzione delle due Convenzioni. Per un verso, le espressioni di identità culturale collettiva, che nelle Convenzioni hanno o possono avere natura immateriale (cfr. artt. 1 e 2 Convenzione del 2003 e art. 3 Convenzione del 2005) sono ricondotte all'ambito di applicazione del Codice – che considera come beni culturali solo le cose materiali – quando appunto 'siano rappresentate da testimonianze materiali'». Per altro verso, non si amplia il novero dei beni culturali tradizionali aprendolo alle cose che presentano un mero interesse di «identità culturale collettiva», richiedendosi che devono sussistere «i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10» (che definisce i beni culturali). In sintesi, alle espressioni di identità culturale collettiva viene estesa la disciplina del Codice purché dette espressioni abbiano un substrato materiale e questo presenti un interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico».

[15] Cfr. M.S. Giannini, *I beni culturali*, cit.; S. Cassese, *Il patrimonio culturale*, Bologna, 2005; A. Crosetti, *La nozione di bene culturale nel Codice dei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2004.

In questo senso, la giurisprudenza amministrativa[16] ha ribadito che il vincolo culturale non ha natura ablativa, ma conformativa, incidendo sulle modalità di godimento e disposizione del bene senza trasferirne la titolarità.
Questa concezione trova un significativo riscontro anche sul piano sovranazionale. Le convenzioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale – in particolare quelle che qualificano taluni beni come patrimonio dell'umanità – hanno contribuito a superare una visione meramente territoriale del bene, sottolineandone la dimensione universale e la responsabilità condivisa nella sua protezione e trasmissione alle generazioni future[17].
Ne consegue che il patrimonio culturale si configura come uno spazio giuridico di partecipazione, nel quale si esercitano diritti, si costruiscono identità e si realizzano forme di inclusione. È in questo spazio che si colloca il tema dell'accesso inclusivo alla cultura, inteso non solo come possibilità materiale di visita o di consumo culturale, ma come strumento essenziale per consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita culturale.

Muovendo da queste premesse, il contributo propone una lettura dell'accessibilità al patrimonio culturale – anche nella sua dimensione digitale – non come un mero obiettivo di *policy* culturale, ma come una posizione giuridica soggettiva a contenuto positivo e, specularmente, come un obbligo costituzionale in capo alle istituzioni pubbliche. In particolare, ritengo che l'accessibilità del patrimonio, quale condizione di effettività del diritto alla partecipazione alla vita culturale, debba essere qualificata come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che ne discenda un dovere di progettazione inclusiva delle politiche di valorizzazione e degli strumenti tecnologici impiegati per la fruizione.
In tale prospettiva, le tecnologie digitali – e in particolare i sistemi di intelligenza artificiale – assumono un ruolo decisivo nella concretizzazione di questo diritto, influenzando le modalità di fruizione e le condizioni di esercizio dei diritti culturali. Possono agire come leve per l'inclusione, ma, se non progettate e regolamentate correttamente, rischiano di produrre disparità o escludere determinati gruppi di utenti, rendendo evidente la necessità di un quadro regolatorio coerente con i principi costituzionali.
Su queste basi, il lavoro si articola in una prima parte dedicata alla qualificazione dell'accesso al patrimonio culturale come diritto fondamentale e obbligo pubblico, e in una seconda parte focalizzata sulle tecnologie emergenti nella fruizione culturale.

2. L'accesso al patrimonio culturale come diritto fondamentale e come obbligo pubblico. Se il patrimonio culturale si configura, come si è visto, quale ambito rilevante di partecipazione e di inclusione, allora l'accesso ad esso non può essere degradato a questione meramente organizzativa o tecnica, ma assume rilievo propriamente giuridico. L'accessibilità[18] diviene infatti condizione di effettività dei diritti culturali e, più in generale,

[16] Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1490 in *www.giustiziaamministrativa.it*; Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2133 in *www.giustiziaamministrativa.it*.
[17] La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la funzione di tutela del patrimonio culturale costituisce un interesse pubblico primario, la cui protezione non può essere subordinata automaticamente a esigenze economiche contingenti, dovendo il bilanciamento tra interessi avvenire in modo proporzionato e nel rispetto del valore costituzionale attribuito alla cultura e alla sua conservazione. Così Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 6331 del 2019 in *www.giustiziaamministrativa.it*. Inoltre, l'attività di valorizzazione dei beni culturali deve essere esercitata nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione, integrando la protezione dell'integrità materiale e simbolica del bene nel procedimento amministrativo (TAR, Lazio, Sez. II, sentenza n. 12573 del 2021 in *www.giustiziaamministrativa.it*).
[18] L'analisi del dibattito sviluppatosi nell'ultimo decennio sui rapporti tra accessibilità e diritti umani mostra l'emergere di due impostazioni contrapposte. Chi considera l'accessibilità un diritto umano in sé – in particolare un diritto delle persone con disabilità – e chi la interpreta come uno strumento per rendere effettivi i diritti

un'espressione del principio di eguaglianza sostanziale.
In questo senso, senza voler entrare nel dibattito in merito alla natura dei beni comuni e del loro «ontologico» legame con gli articoli 2 e 3 Cost., è sufficiente ricordare qui il pensiero di M.S. Giannini, secondo cui «Il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza pubblica, ma in quanto bene di fruizione … Ciò che giuridicamente interessa è la fruibilità universale, non la fruizione effettiva»[19]. Una riflessione che appare quanto mai attuale in un contesto nel quale il tema dell'accessibilità universale ha assunto un ruolo sempre più centrale nel campo dei Beni Culturali[20] e, in particolare, nelle politiche di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
È in questa prospettiva che l'art. 3, secondo comma, Cost. fornisce la chiave interpretativa decisiva, imponendo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli[21] di ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza costituzionale [22] ha costantemente affermato che l'eguaglianza sostanziale legittima – e in taluni casi impone – trattamenti differenziati, quando essi risultino funzionali a garantire un accesso effettivo ai beni e alle opportunità rilevanti per lo sviluppo della persona.
È nel solco di queste riflessioni che si colloca anche la dimensione culturale: tra le posizioni che richiedono una garanzia in termini di effettività rientra infatti la partecipazione alla vita culturale della comunità[23], intesa non come mera facoltà di fruizione, ma come elemento costitutivo del pieno sviluppo della personalità e dell'inclusione sociale.
A livello internazionale, tale impostazione è rafforzata dall'art. 27[24] della Dichiarazione dei

umani di tutti. La prima tesi, sostenuta dal Comitato Economico e Sociale Europeo, è a mio avviso criticabile perché i diritti umani, per definizione, spettano a tutti gli esseri umani. La configurazione dell'accessibilità come diritto umano posseduto solo da alcuni soggetti entra dunque in contrasto con il principio di universalità che caratterizza il concetto stesso di diritti umani. L'altra impostazione, che ritengo preferibile, considera invece l'accessibilità non come un diritto umano autonomo o riservato a specifiche categorie, ma come una condizione strumentale per la piena attuazione e il rispetto dei diritti umani di tutti, in particolare di coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità o rischio di esclusione sociale, quali le persone con disabilità, gli anziani, i migranti e le minoranze linguistiche.
È a questa prospettiva che si ispirano, ad esempio, l'Organizzazione mondiale della sanità e la Banca mondiale.
[19] M. S. Giannini, *I beni culturali*, cit.
[20] Giuseppe Bottai – Ministro dell'educazione nazionale e promotore della l. n. 1089/1939 sulla *Tutela delle cose d'interesse artistico o storico* – sosteneva che i beni culturali si trovassero in una «rete di rapporti» con ciò alludendo al fatto che il patrimonio culturale si trova coinvolto in molteplici interessi: da quello pubblico finalizzato alla tutela del bene, a quello privato di libero uso, fino a quello della collettività alla fruizione del bene. Per un approfondimento cfr. G. Bottai, *Politica fascista delle arti*, Roma, 1940, 123.
[21] Come osserva Barbera, il principio di eguaglianza non si esaurisce nel divieto di discriminazioni formali, ma attribuisce alla Repubblica un compito positivo di intervento volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita sociale. M. Barbera, *Uguaglianza e differenza. Il principio di eguaglianza nel diritto del lavoro*, in *Riv. Giur. lavoro*, 2002, I, 1; v. anche Id., *Il principio di eguaglianza*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006.
[22] Cfr. Corte cost., 26 marzo 1993, n. 109, in *Giur. Cost.*, 1993, p. 847; Corte cost., 22 aprile 1993, n. 163, in *Giur. Cost.*, 1993, p. 1245; Corte cost., 21 gennaio 2015, n. 10, in *Giur. cost.*, 2015, 115.
[23] La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 359 del 1985 e n. 367 del 2007, ha più volte ribadito che la tutela del patrimonio ha anche una funzione sociale e identitaria affermando che essa è diretta a proteggere «i valori culturali che esprimono l'identità storica della comunità nazionale».
[24] Tale enunciato ha trovato specificazione nel P*atto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966, reso esecutivo in Italia con la l. n. 881/1977, nonché nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa di Faro del 27 ottobre 2005, sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta a Strasburgo dall'Italia il 27 febbraio 2013. Per un approfondimento sul Patto internazionale si veda E. Craig, *A right to cultural identity in a UK Bill of Rights?*, in *European Public Law*, 2013, 689 ss. Sulla Convenzione di Faro cfr. C. Carpentieri, *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in F*ederalismi.it,* 2017.

Diritti Umani del 1948[25], che assegna a tutti i cittadini del mondo il diritto assoluto a fruire liberamente dei beni della cultura e dell'arte: l'accesso al patrimonio dell'umanità non può, dunque, essere precluso a nessuno.
Altresì rilevante è l'art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, che riconosce il diritto di ogni individuo «a partecipare alla vita culturale» e impone agli Stati l'adozione di misure per la sua piena realizzazione[26].
In ambito europeo, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata dall'Italia con la l. n. 18/2009, ha ulteriormente precisato che l'accesso alla cultura deve essere garantito su base di eguaglianza[27] con gli altri, prevedendo all'art. 30 l'obbligo per gli Stati di assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai luoghi culturali, ai materiali e ai contenuti culturali in forme accessibili[28].
Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 2012, all'art. 26, promuove l'inserimento delle persone disabili, stabilendo che l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità[29].

[25] Si inserisce nell'ambito del più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18. Scopo della Convenzione non è quello di riconoscere "nuovi" diritti alle persone con disabilità, ma di assicurare che questi soggetti possano godere di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità. Per un approfondimento si veda P. Addis, *La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2016.
[26] La Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-388/01, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana*, sentenza 16 gennaio 2003 ha affermato che uno Stato membro non può prevedere condizioni discriminatorie per l'accesso a beni o servizi di carattere culturale (come musei, monumenti, gallerie o parchi archeologici) basate sulla cittadinanza o sulla residenza locale, in violazione del principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione. La pronuncia è particolarmente rilevante in quanto conferma che il diritto UE impone l'adozione di misure che garantiscano accesso non discriminatorio ai beni e servizi aperti al pubblico, inclusi quelli culturali.
[27] D'altra parte, il tema dell'accessibilità assume una valenza pervasiva, posto che interessa la vita quotidiana delle persone e attiene alla creazione di condizioni a tutela della dignità e del pieno sviluppo della capacità di ogni soggetto, dei rispettivi diritti e delle pari opportunità. Possiamo, quindi, ritenere che la mancata accessibilità di un luogo o di un servizio può essere configurata come discriminazione indiretta, che, secondo la definizione fornita dalla l. n. 67/2006 *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*, art. 2.3, ricorre ogni qual volta «una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».
[28] In questa direzione si è espressa anche la giurisprudenza europea. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Çam c. Turchia*, n. 51500/08, 23 febbraio 2016, §§ 54–67, ha affermato che il rifiuto di ammettere una studentessa non vedente a un conservatorio musicale, pur in possesso dei requisiti di accesso, integra una discriminazione vietata dall'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 2 del Protocollo n. 1, qualora le autorità non abbiano adottato misure idonee a consentire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione. La Corte ha così chiarito che il principio di non discriminazione non si esaurisce nel divieto di trattamenti differenziati formalmente ingiustificati, ma impone anche obblighi positivi di adattamento e di inclusione, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione e, più in generale, alla vita culturale.
[29] L'Ue ha adottato inoltre diverse norme vincolanti, quali ad esempio la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti delle persone con disabilità 2017-2023, e tra le cinque aree prioritarie rientra l'accessibilità; la Decisione UE n. 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che tra le finalità dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018 prevede di «promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze».

La giurisprudenza costituzionale[30] italiana ha progressivamente valorizzato questa dimensione inclusiva dei diritti fondamentali; in tale cornice si colloca l'affermazione secondo cui la disciplina statale in materia di tutela delle persone con disabilità «tende a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap»[31].
Applicata al campo culturale, questa impostazione conduce a ritenere che l'accesso al patrimonio, specie per i soggetti vulnerabili, non possa essere subordinato a mere valutazioni di opportunità amministrativa o di sostenibilità economica, ma costituisca un obbligo giuridico in capo alle istituzioni pubbliche[32].
E questo è evidente, poiché se la cultura è un potente fattore di crescita della persona e della società, la sua disponibilità universale diventa il presupposto di qualsiasi forma di convivenza sociale. In altre parole, il perseguimento dell'interesse a partecipare alla vita culturale del Paese è strettamente connesso al previo soddisfacimento dell'interesse ad accedere[33] agli edifici di interesse culturale[34].
Del resto, già dalla definizione fornita dal Codice dei Beni Culturali del termine valorizzazione, possiamo ricavare l'importanza dell'accessibilità quale punto cardine in ambito culturale. Infatti, l'articolo 6 definisce la valorizzazione come «l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura». L'art. 2 del Codice, poi, nell'affermare che i beni «di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività», evidenzia lo stretto collegamento esistente fra valorizzazione e fruizione.
Quanto previsto dal Codice è in linea con le previsioni espresse in atti e norme nazionali e

[30] Corte cost.,18 giugno 1987, n. 215, in *Giur. cost.*, 1987, 1601; Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Giur. cost.*, 2015, 789, Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258, in *Giur. cost.*, 2017, 4561.
[31] Come ha chiarito la Corte costituzionale, con la sentenza 28 ottobre 1992, n. 406, in *Giur. cost.*, 1992, 3285.
[32] È evidente che un ruolo fondamentale per la partecipazione attiva alla vita della collettività delle persone con disabilità è l'istruzione e, quindi, anche l'elevamento culturale per il loro inserimento sociale. Come ricorda la Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, con nota di L. Carlassare, *Bilancio e diritti fondamentali: i limiti "invalicabili" alla discrezionalità del legislatore*, in *Giur. Cost.*, 2016, 2339: «Il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'art. 38 Cost. e, come afferma la Corte, spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera dichiarazione di principio, in una previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale».
[33] Per lungo tempo la nozione di accessibilità è stata ridotta, nel linguaggio giuridico e amministrativo, alla mera eliminazione delle barriere architettoniche. Una simile impostazione, tuttavia, risulta oggi manifestamente insufficiente, soprattutto nel campo del patrimonio e dei luoghi della cultura.
Se il d.m. 236/1989 definisce l'accessibilità come la possibilità di raggiungere un edificio, entrarvi e fruire di spazi e attrezzature «in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia», le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (d.m. 28 marzo 2008), pur muovendo dalla medesima prospettiva, ne ampliano significativamente il significato, evidenziando come le soluzioni di accessibilità incidano più in generale sulla qualità dell'esperienza culturale e sulla qualità della vita delle persone.
In tale evoluzione concettuale assume un ruolo centrale la nozione di autonomia. Già presente nella definizione normativa del 1989, essa diviene nelle Linee guida un principio trasversale che orienta l'intero impianto del testo. Consentire a una persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche individuali, di accedere e fruire autonomamente di un luogo di cultura, di una mostra o di uno spettacolo non rappresenta soltanto un obiettivo organizzativo, ma costituisce una forma di riconoscimento giuridico della sua pari dignità e della titolarità dei suoi diritti fondamentali.
[34] È interessante notare come i luoghi di interesse culturale vengano definiti «spazi preziosi» dalle *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche*, Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 marzo 2008.

internazionali adottati con l'obiettivo di assicurare la concreta attuazione del diritto di accesso per tutti alla cultura, come indicato nell'art. 4 della Convenzione di Faro[35] che riconosce a ciascun individuo il diritto di accedere al patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento, e nell'art. 12 che evidenzia la necessità di «promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare».

I luoghi della cultura non sono più concepiti come semplici contenitori destinati alla conservazione e all'esposizione di beni, ma come spazi relazionali e dinamici, volti a favorire un'esperienza di fruizione attiva, consapevole e partecipata. L'obiettivo non è semplicemente attrarre, ma attivare, responsabilizzare e coinvolgere il pubblico, favorendo una relazione identitaria con il patrimonio culturale.

Ritengo quindi che non sia più sufficiente limitarsi a esporre un bene culturale; la vera sfida oggi è trasformare l'esposizione in un'esperienza inclusiva, partecipata e condivisa. L'obiettivo è, infatti, quello di riuscire a comunicare adeguatamente, essere al servizio dell'utenza e riuscire ad identificare e a soddisfare i bisogni espressi dai fruitori, soprattutto quando vi sono specifiche esigenze.

3. Le tecnologie emergenti come veicolo primario ad una fruizione del patrimonio culturale «senza barriere». Inserire testo. L'accessibilità al patrimonio culturale assume una rilevanza particolarmente intensa con riferimento alle persone con disabilità, per le quali le barriere fisiche, sensoriali, cognitive e digitali possono tradursi in una vera e propria esclusione dalla vita culturale.

La nozione di disabilità, come elaborata dalla Convenzione ONU, non è più intesa come caratteristica individuale, ma come risultato dell'interazione tra menomazioni personali e barriere ambientali, culturali e sociali. Ne discende che la disabilità non è solo una condizione soggettiva, ma un fenomeno giuridico-sociale che interpella direttamente le politiche pubbliche.

Come sottolinea parte della dottrina[36] la disabilità non va intesa come un limite intrinseco della persona, bensì come effetto delle barriere poste dall'organizzazione sociale e istituzionale che non è stata adeguatamente progettata per garantire l'inclusione e la piena partecipazione.

In questo senso, l'inaccessibilità del patrimonio culturale assume rilievo giuridico in quanto forma di esclusione idonea a incidere negativamente sull'effettività del principio di eguaglianza.

L'accessibilità universale – tesa al superamento delle barriere architettoniche, senso-percettive, e quelle legate al digitale – si deve quindi muovere secondo un approccio

[35] È stato osservato che la Convenzione di Faro ha introdotto un vero e proprio «diritto a partecipare al patrimonio culturale», riconducibile al novero dei diritti di quarta generazione poiché fondato sulla partecipazione responsabile e sulla dimensione comunitaria della cultura. Così P. Carpentieri, *La Convenzione di Faro e i diritti culturali*, Napoli, 2022.

Invero la Corte Costituzionale ha da tempo richiamato il principio della partecipazione culturale come espressione del pluralismo democratico. In particolare, nella sentenza 23 marzo – 6 aprile 1995, n. 108, in *Giur. cost.*, 1995, la Corte costituzionale ha affrontato profili di disciplina del diritto d'autore alla luce dei principi costituzionali, affermando che la protezione dei diritti derivanti dalla creazione artistica va interpretata in sintonia con la libertà dell'arte e della scienza (art. 33 Cost.) e con la promozione della cultura (art. 9 Cost.) nel quadro più ampio dello sviluppo della persona umana.

[36] C. Casonato, *Disabilità e cittadinanza*, Bologna, 2007; Id., *Il divieto di discriminazione*, Bologna, 2013; A. Liguori, *La disabilità nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 2011; F. Fantini, C. Torchia (a cura di), *Disabilità e diritto antidiscriminatorio*, Torino, 2014.

inclusivo[37], volto ad interpretare le esigenze del maggior numero di persone, nella logica dell'utenza ampliata e in accordo con i principi dell'*Universal Design*[38].
Va inoltre considerato, a questo riguardo, lo sviluppo del concetto di "persona con disabilità", da intendersi nella sua più ampia accezione di "persona che esprime esigenze specifiche", estesa, quindi, anche a condizioni transitorie.
Per una parte significativa della popolazione con disabilità o bisogni specifici – comprese le disabilità acquisite nel tempo e le situazioni in cui mancano le risorse materiali o culturali per utilizzare gli strumenti messi a disposizione o per interpretare correttamente le informazioni – la fruizione del patrimonio artistico e culturale è tuttora ostacolata da barriere fisiche, cognitive e sensoriali che ne limitano l'effettiva accessibilità.
Tale situazione ha assunto progressivamente rilievo giuridico, e la giurisprudenza amministrativa[39] ha conseguentemente riconosciuto e affermato che l'accessibilità dei luoghi e dei servizi culturali rientra nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In tali pronunce si afferma che la fruizione dei servizi culturali deve essere garantita in condizioni di parità sostanziale, anche attraverso l'adozione di soluzioni tecniche e organizzative idonee a superare le barriere esistenti.
Sul piano applicativo, ciò impone di interrogarsi su quali siano, in concreto, gli ostacoli che incidono sulla fruizione dei luoghi della cultura. Il tema dell'accessibilità ai siti culturali va, quindi, declinato in dimensioni molteplici, sulla base delle interazioni individuali e/o di

[37] A livello europeo, il diritto di accesso ai contenuti culturali è progressivamente emerso come proiezione del principio di eguaglianza sostanziale e del divieto di discriminazione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'accesso effettivo all'informazione e alla cultura rientra nell'ambito di protezione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione e di ricezione delle informazioni), soprattutto quando la sua limitazione colpisca categorie vulnerabili. In particolare, nella sentenza *Ahmet Yildirim c. Turchia* (2012), la Corte ha sottolineato che l'accesso a Internet costituisce oggi uno strumento essenziale per l'esercizio della libertà di ricevere informazioni e partecipare alla vita culturale, e che restrizioni generalizzate possono determinare una violazione convenzionale.
[38] Per una definizione di Universal Design molto rilevante è il contributo di S. Iwarsson, A. Stahl, *Accessibility, usability and universal design-positioning and definition of concepts describing person-environment relationship,* in *Disability and Rehabilitation*, 25, 2003, 57-66. In particolare, viene affermato che: «*Universal design is synonymous to `design for all and represents an approach to design that incorporates products as well as building features which, to the greatest extent possible, can be used by everyone. Universal design is the best approximation of an environmental facet to the needs of the maximum possible number of users. Universal design is uttermost about changing attitudes throughout society, emphasizing democracy, equity and citizenship. Universal design denotes a process more than a definite result*». Pertanto, si può affermare che l'*Universal Design* rappresenta un approccio progettuale che mira a rendere prodotti, ambienti e soluzioni costruttive accessibili al più ampio numero possibile di utenti, valorizzando principi di democrazia, equità e piena cittadinanza per tutti. In questa ottica, l'accessibilità di un luogo, di un bene o di un servizio non va considerata un traguardo definitivo, ma un concetto dinamico, soggetto a continue verifiche e aggiornamenti in funzione dell'evoluzione delle conoscenze, delle sensibilità sociali, delle trasformazioni culturali e delle innovazioni tecnologiche.
Negli Stati Uniti, la questione è stata affrontata prevalentemente attraverso l'interpretazione estensiva dell'*Americans with Disabilities Act* (ADA). La giurisprudenza federale ha progressivamente incluso i servizi digitali tra i "luoghi di pubblico accomodamento" (*public accommodations*). In *National Federation of the Blind v. Target Corp.* (N.D. Cal. 2006), il giudice ha riconosciuto che un sito *web* collegato a servizi fisici deve essere accessibile a persone con disabilità visiva. Analogamente, in *Robles v. Domino's Pizza* (9th Cir. 2019), la Corte ha affermato che l'inaccessibilità digitale può costituire una forma di discriminazione vietata dall'ADA. Questo orientamento è stato successivamente esteso anche a istituzioni culturali, musei e biblioteche digitali, imponendo obblighi di accessibilità tecnologica.
Sul piano internazionale, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006), ratificata sia dall'UE sia dall'Italia, impone agli Stati di garantire alle persone con disabilità l'accesso alla cultura, ai materiali culturali e ai luoghi culturali (art. 30), nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 9). L'accessibilità digitale non è dunque una misura facoltativa, ma una condizione di legittimità dell'azione pubblica.
[39] TAR Lazio, Sez. III bis, 19 ottobre 2018, n. 4543, in *www.giustiziaamministrativa.it*.

contesto, che possono rappresentare un ostacolo alla fruizione. Si parla proprio per questo di barriere tangibili, intangibili e digitali, o anche materiali e immateriali, o ancora fisiche, senso-percettive, cognitive, comportamentali, economiche, tecnologiche, ecc.
Un luogo della cultura deve essere prima di tutto materialmente accessibile dal punto di vista fisico, quindi, deve poter essere raggiungibile senza particolari difficoltà sotto il profilo logistico e non deve presentare ostacoli che ne rendano difficile o ne impediscano del tutto il godimento.
Deve inoltre risultare fruibile sotto il profilo sensoriale e cognitivo, ad esempio, attraverso la realizzazione di apparati informativi opportunamente predisposti e ad alto livello di comprensione.
Tale impostazione trova un riconoscimento espresso nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006[40] che riconosce, non solo il diritto di chiunque di partecipare alla vita culturale, ma anche il dovere degli enti di assicurare che ciò avvenga.
Sempre in quest'ottica, nel 2008, in Italia il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo ha redatto le *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*.
Particolarmente rilevante è anche la Strategia[41] per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030[42], adottata nel 2021 dalla Commissione, in cui viene promossa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile[43], la protezione delle persone con disabilità da ogni forma di discriminazione e violenza, garantendo pari opportunità e accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport, al turismo e a tutti i servizi sanitari.
In linea con questi obiettivi, molti musei e luoghi di cultura stanno investendo in progetti e soluzioni innovative per rendere le loro collezioni e le loro esposizioni più accessibili, inclusive e immersive.
Invero, già da tempo i più importanti spazi museali si erano attivati per mettere a disposizione del pubblico particolari visite guidate: grazie a una serie di descrizioni verbali, percorsi sensoriali e speciali ricostruzioni tattili, il patrimonio artistico è reso accessibile a qualsiasi tipologia di pubblico. Tuttavia, dobbiamo evidenziare come negli ultimi anni questa volontà

[40] La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) (e il suo protocollo opzionale A/RES/61/106) è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed è stata ratificata dall'Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009.
Annovera tra le persone con disabilità «quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri».
È stato ritenuto che la Convenzione ONU possa essere vista come una versione aggiornata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, arricchita con misure specifiche mirate a garantire il massimo livello di tutela anche alle persone con disabilità. Cfr. V. Della Fina, R. Cera, G. Palmisano (a cura di), *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary*, Cham, 2017; D. Piccione, *Costituzionalismo e disabilità. I diritti delle persone con disabilità tra Costituzione e Convenzione ONU*, Torino, 2023.
[41] Uno dei pilastri operativi attuativi è rappresentato dalla Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (cd. *European Accessibility Act* – EAA), che entrerà in vigore il 28 giugno 2025, e introduce norme vincolanti dirette a prescrivere standard minimi di tutela a presidio dei diritti delle persone con disabilità, nell'ottica di eliminare i fattori di esclusione sociale e povertà, nonché promuovere condizioni effettive di uguaglianza, partecipazione e pari opportunità.
[42] Contribuisce all'implementazione del Piano di Azione del pilastro europeo dei diritti sociali e mira a garantire la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
[43] *https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/agenda-onu-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/*.

di rendere inclusiva a tutti l'offerta museale ha subìto una grande accelerazione, in parte grazie alla disponibilità dei fondi europei (PNRR), ma, principalmente, grazie alla c.d. accessibilità digitale[44] che, attraverso le numerose possibilità offerte dal *web* e dalla tecnologia, consente di rendere maggiormente attrattivo per i destinatari il modo di «immergersi» nella cultura.

Negli ultimi anni, l'Unione europea ha progressivamente costruito un quadro normativo volto a garantire che la trasformazione digitale avvenga in modo conforme ai valori fondamentali dell'ordinamento europeo, tra cui la dignità umana, l'eguaglianza, la non discriminazione e l'inclusione.

In tale quadro si collocano, in particolare, il Regolamento (UE) n. 2016/679 (*GDPR*), che tutela i diritti delle persone nel trattamento dei dati personali, inclusi quelli utilizzati da sistemi di IA; la Direttiva (UE) n. 2019/882 (*European Accessibility Act*), che impone requisiti di accessibilità per prodotti e servizi digitali e il Regolamento (UE) n. 2024/1689 (*AI Act*), che disciplina i sistemi di intelligenza artificiale in base al loro impatto sui diritti fondamentali.

Queste fonti mostrano come l'IA venga concepita dal legislatore europeo come fattore potenzialmente idoneo a incidere su libertà fondamentali e condizioni di eguaglianza, rendendo necessaria una regolazione fondata sul principio di proporzionalità, sul *risk-based approach* e sulla tutela preventiva dei diritti.

In tale prospettiva, l'uso dell'intelligenza artificiale nei contesti culturali – musei, archivi, biblioteche, piattaforme digitali di fruizione del patrimonio – non può essere analizzato solo in termini di efficienza o innovazione, ma deve essere valutato alla luce della sua capacità di contribuire all'effettività del diritto di accesso alla cultura, in particolare per i soggetti che incontrano barriere fisiche, sensoriali, cognitive o sociali.

L'intersezione tra l'Intelligenza Artificiale e la comprensione del patrimonio culturale ha aperto nuove strade per garantire l'accessibilità della nostra eredità culturale condivisa, attraverso nuovi e più efficaci modelli di fruizione, sollecitati anche dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, presentata a Faro

[44] Da intendersi come la capacità di un sito web, una applicazione mobile o un documento digitale di essere facilmente raggiungibile, utilizzabile e comprensibile dalle persone, incluse quelle che hanno disabilità visive, uditive, motorie o cognitive.

Al fine di garantire che le informazioni veicolate attraverso i siti web siano accessibili anche a persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, nonché a utenti che dispongono di dotazioni hardware o software limitate, il World Wide Web Consortium (W3C) ha elaborato le *Web Content Accessibility Guidelines* (*https://digitallibrary.cultura.gov.it/*) che costituiscono oggi il principale standard tecnico di riferimento in materia di accessibilità dei contenuti digitali.

A livello europeo, l'*European Accessibility Act* (*https://www.w3.org/EAI/standards-guidelines/wcag/*) persegue l'obiettivo di migliorare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi digitali, intervenendo in particolare per superare le frammentazioni normative esistenti tra gli ordinamenti nazionali e favorire un quadro armonizzato di requisiti comuni.

Nell'ordinamento italiano, il riferimento normativo centrale è rappresentato dalla c.d. *legge Stanca* (legge 9 gennaio 2004, n. 4) (*https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202*), recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità, agli strumenti informatici", cui si affiancano gli atti di soft law e le misure attuative adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), tra cui le *Linee guida per l'accessibilità degli strumenti informatici* (*https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/223551534540O_OLinee+guida+accessibilita+versione+rettifica+del+21+dic+2022_rev_rscc.pdf*), volte a tradurre operativamente tali principi nei contesti applicativi della pubblica amministrazione e dei servizi digitali.

Per un approfondimento si veda A.M. Marras, *Web Strategy museale, Monitorare e progettare la comunicazione culturale nel web*, Milano, 2019; A.M. Marras, *Le associazioni MAB e il piano Nazionale di Digitalizzazione*, in *Biblioteche oggi*, 2022.

dal Consiglio d'Europa[45]. L'art. 13 invita, infatti, tutti i paesi firmatari a sviluppare l'uso delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso all'eredità culturale, abbattendo gli ostacoli che ne limitano la fruizione.

E così, le nuove forme di interazione digitale permettono una maggiore immersività e accessibilità nell'esperienza culturale, accompagnando il visitatore nel percorso, segnalando contenuti rilevanti e stimolandone l'attenzione durante la fruizione degli spazi, in modo funzionalmente analogo al ruolo svolto da una guida umana.

Attraverso notifiche sul proprio dispositivo, il visitatore può essere informato della presenza di opere di particolare interesse – anche laddove non ne abbia inizialmente colto la rilevanza – e accedere, mediante l'applicazione, alle relative audiodescrizioni e ai contenuti multimediali associati.

L'intelligenza artificiale può adattare i contenuti in base al profilo dell'utente: per esempio, proporre una narrazione semplificata per i bambini, o percorsi tattili per i non vedenti. In questo modo, il patrimonio culturale si modella attorno a chi lo esplora, diventando un'esperienza più «inclusiva», «empatica», «umana».

Un esempio virtuoso è quello dei Musei Civici di Monza, che grazie ai finanziamenti del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), hanno avviato una serie di interventi per garantire l'accessibilità a tutti i cittadini, superando ogni tipo di ostacolo. Tra le azioni previste ci sono l'implementazione di percorsi sensoriali e l'installazione di modelli tridimensionali delle opere d'arte, che permettono ai visitatori di toccare e percepire le forme, i materiali e i dettagli delle opere. Inoltre, sono stati avviati corsi di formazione specifici sulla disabilità e sull'accessibilità per il personale del museo, e sono stati firmati protocolli d'intesa con associazioni specializzate nell'eliminazione delle barriere architettoniche.

In tema di accessibilità sensoriale, è interessante anche il progetto multimediale dal titolo *Hendrick Andersen e Olivia Cushing. Tra utopia e realtà*[46] avviato con la Soprintendenza alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. In particolare, all'esito di una ricerca di archivio, sono state presentate circa tremila immagini digitalizzate dei primi anni del Novecento. Inoltre, è stato creato un libro parlante, dedicato a soggetti con disabilità visiva, che racconta le fasi principali della vita dell'artista, ed è stata realizzata una visita virtuale della casa-museo, con traduzione in Lingua italiana dei segni (LIS).

L'IA può creare audiodescrizioni per opere d'arte, monumenti o esposizioni museali, evidenziandone colori, forme, dettagli significativi e contesti storici, fornendo così un'esperienza completa anche a chi non può vedere.

Gli assistenti virtuali basati su sistemi di intelligenza artificiale – in particolare quelli fondati sul riconoscimento vocale – possono costituire un importante strumento di supporto per le persone con disabilità, agevolandone l'orientamento e la navigazione sia negli spazi fisici sia in quelli digitali. Un assistente vocale, ad esempio, può accompagnare un visitatore non vedente all'interno di un museo, indicandone il percorso e fornendo informazioni sulle opere esposte. Analogamente, applicazioni mobili dotate di IA possono adattare i contenuti alle esigenze individuali dell'utente, consentendo, tra l'altro, la lettura semplificata dei testi per persone con disabilità cognitive o difficoltà di comprensione, nonché l'elaborazione di mappe dinamiche e percorsi ottimizzati per utenti in sedia a rotelle o con limitazioni motorie.

[45] La Convenzione è stata stipulata nella città portoghese di Faro il 27 ottobre del 2005. L'Italia ha dapprima firmato il trattato nel 2013 e poi ha ratificato la Convenzione il 23 settembre 2020. Sul tema si rinvia a G. Severini, P. Carpentieri, *La ratifica della Convenzione di Faro "sul valore del patrimonio culturale per la società": politically correct vs. tutela dei beni culturali?*, in *Federalismi.it*, 2021.

[46] Attraverso questo lavoro si è voluto valorizzare la vita e le opere di *Hendrik Christian Andersen*, scultore, pittore e urbanista statunitense di origine norvegese, presso la sua casa-atelier di Via Pasquale Stanislao Mancini a Roma, oggi museo statale.

È possibile, inoltre, per le persone con ridotte capacità motorie collegarsi da remoto, grazie ad un *joystick,* ad un Avatar per muoversi all'interno delle sale del museo in modo autonomo. Il visitatore potrà interagire e relazionarsi con gli altri visitatori e le guide presenti all'interno del museo, potrà osservare gli oggetti esposti o leggere le didascalie descrittive, rendendo l'esperienza immersiva.
Particolarmente interessante, in tema di sviluppo digitale museale, è l'impegno profuso dal MarTa, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che sfrutta le tecnologie per consentire una più agevole fruizione delle collezioni nella sua disponibilità. Il Museo offre attività di didattica a distanza e laboratori per l'*e-learning* che consentono di dare adeguate risposte alle nuove esigenze dei cittadini, comprese le esigenze specifiche delle persone con disabilità.
L'Unione Europea ha lanciato diverse iniziative per promuovere l'accessibilità e la digitalizzazione del patrimonio culturale, contribuendo a un futuro più inclusivo per tutti. Tra queste, spiccano i progetti *Europeana* e *Horizon* 2020, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel migliorare l'accesso alle risorse culturali e nell'incoraggiare l'innovazione tecnologica nel settore museale. *Europeana* è una piattaforma digitale di ampia portata, avviata nel 2008, che mette a disposizione milioni di risorse culturali digitalizzate provenienti da musei, biblioteche e archivi di tutta Europa. La sua finalità è quella di ampliare l'accesso al patrimonio culturale europeo, riducendo le barriere fisiche e geografiche e favorendone una fruizione diffusa. In questo senso, *Europeana* non contribuisce soltanto alla conservazione e alla condivisione dei contenuti, ma anche al miglioramento dell'esperienza degli utenti – compresi quelli con disabilità sensoriali o motorie – grazie all'impiego di strumenti come la visualizzazione tridimensionale e le applicazioni di realtà aumentata.
Su un piano complementare si colloca il programma Horizon 2020, che tra il 2014 e il 2020 ha sostenuto la ricerca e l'innovazione in numerosi ambiti, tra cui quello culturale e dell'accessibilità. A differenza di *Europeana*, orientata prevalentemente alla digitalizzazione e alla messa a disposizione dei dati culturali, Horizon 2020 ha finanziato progetti di ricerca congiunti tra università, imprese e istituzioni culturali, finalizzati allo sviluppo di tecnologie capaci di rendere il patrimonio più interattivo, inclusivo e accessibile.
Questi esempi illustrano come le tecnologie digitali sono strumenti essenziali per promuovere l'accessibilità nei luoghi (non solo fisici) di cultura, puntando a garantire la piena partecipazione e integrazione di tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità o disabilità.
Utile ai nostri fini, per comprendere come l'Intelligenza Artificiale possa essere utilizzata per migliorare l'accessibilità nei centri storici, è la sperimentazione compiuta dal Politecnico di Milano presso la città di Sabbioneta (MN), dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2008. La ricerca dimostra come l'applicazione dell'AI possa rendere anche le città più accessibili per anziani e persone con disabilità motorie.
In particolare, attraverso il *Machine Learning* sono state esaminate le differenze tra le strade e i marciapiedi tipici delle città storiche, caratterizzati da acciottolati, sanpietrini con dimensioni variabili. Sebbene questi elementi siano parte integrante del fascino storico, possono rappresentare un limite per coloro che hanno difficoltà motorie.
Mediante l'utilizzo di un sistema di *Mobile Mapping,* sono stati raccolti dati utili relativi a larghezza, altezza, pendenza e materiale di pavimentazione, e, successivamente si sono create rappresentazioni tridimensionali di strade, marciapiedi, piazze e altri elementi urbani al fine di individuare le traiettorie e i percorsi più accessibili all'interno del contesto storico urbano.

4. Conclusioni. Inserire testo. Quanto fin qui esaminato evidenzia come l'inclusività sia diventata un principio essenziale anche nella progettazione delle esperienze culturali.
Come emerge anche dall'analisi dei progetti e delle esperienze richiamate, l'accessibilità non

può essere considerata un elemento accessorio o successivo, ma deve essere integrata sin dall'origine nelle politiche di valorizzazione del patrimonio: nei musei, nei siti archeologici, negli spazi urbani, nelle piattaforme digitali, così come in tutti quei contesti in cui si realizza l'incontro tra persone e cultura, garantendo a tutti, indipendentemente dalle abilità o dalle limitazioni fisiche, di fruire pienamente delle ricchezze culturali.

La tecnologia, in questo quadro, rappresenta un elemento chiave che consente di modulare l'esperienza culturale in funzione della pluralità dei bisogni, delle capacità e delle condizioni dei visitatori, contribuendo a rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale anche nel campo dei diritti culturali.

Ovviamente dobbiamo essere consapevoli della dimensione problematica e ambivalente di questi strumenti.

Non sorprende, dunque, che il legislatore europeo abbia avvertito l'esigenza di dotarsi di un primo quadro regolatorio in materia di intelligenza artificiale.

Va, tuttavia, precisato che sebbene l'*AI Act* dell'Unione europea non disciplini direttamente l'accesso inclusivo al patrimonio culturale, esso afferma principi – quali la non discriminazione, la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto della diversità culturale – che ritengo possano orientare anche in questo settore la progettazione e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nel contesto del patrimonio culturale, questi principi risultano particolarmente rilevanti, in quanto si confrontano con il rischio che solo alcune narrazioni, identità o memorie vengano digitalizzate e rese visibili, mentre altre restino marginalizzate; oppure che l'accesso alle tecnologie stesse sia riservato a chi dispone di maggiori risorse economiche, cognitive o infrastrutturali, riproducendo nuove forme di esclusione.

L'uso dell'intelligenza artificiale nella cultura pone dunque una duplice sfida: da un lato, quella di sfruttarne le potenzialità abilitative; dall'altro, quella di governarne gli effetti selettivi, opachi o distorsivi. Si tratta di una questione prevalentemente giuridica, che sollecita il legislatore, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni culturali a costruire un quadro regolatorio capace di orientare l'innovazione tecnologica verso finalità coerenti con i valori costituzionali, in particolare con quelli di dignità, uguaglianza, pluralismo e solidarietà.

Senza voler cadere in facili entusiasmi, ben consapevoli che la tecnologia non costituisce una panacea per tutti i problemi, e che, nonostante i progressi, c'è ancora molto da fare per garantire un accesso culturale davvero universale, ritengo però possibile cogliere nell'attuale fase un'opportunità significativa.

Se adeguatamente progettata, regolata e accompagnata da politiche pubbliche inclusive, l'intelligenza artificiale può diventare una leva per una trasformazione profonda del rapporto tra cittadini e patrimonio culturale: da rapporto tendenzialmente passivo e selettivo a relazione partecipativa, aperta e pluralista.

In questa prospettiva, le iniziative che stanno emergendo a livello nazionale, europeo e internazionale non rappresentano soltanto esperimenti tecnologici, ma segnali di un mutamento più ampio nel modo di concepire la cultura come spazio di diritti, di cittadinanza e di coesione sociale. L'intelligenza artificiale, allora, più che una «nuova frontiera» in senso tecnico, può essere letta come un banco di prova per la capacità del diritto di accompagnare l'innovazione senza subirla, orientandola verso la realizzazione effettiva di quel diritto alla partecipazione culturale che l'ordinamento già riconosce sul piano dei principi, ma che resta ancora spesso incompiuto sul piano delle pratiche.

Abstract. Il contributo analizza l'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sull'accesso al patrimonio culturale, proponendo una rilettura dell'accessibilità quale diritto fondamentale e obbligo positivo delle istituzioni pubbliche. Muovendo dall'evoluzione della

nozione di patrimonio culturale verso una dimensione sempre più relazionale e partecipativa, l'articolo sostiene che la piena fruizione del patrimonio costituisca una condizione essenziale per l'effettività dei principi di eguaglianza sostanziale, inclusione e partecipazione alla vita culturale. In questa prospettiva, le tecnologie digitali e i sistemi di intelligenza artificiale rappresentano strumenti idonei a rimuovere le barriere fisiche, sensoriali, cognitive e digitali che ancora limitano l'accesso alla cultura, purché progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali. L'analisi del quadro normativo nazionale, europeo e internazionale evidenzia come l'innovazione tecnologica debba essere orientata ai principi di dignità, non discriminazione e progettazione inclusiva, affinché la trasformazione digitale contribuisca a rendere effettivo il diritto di tutti alla partecipazione culturale.

Abstract. This article examines the impact of digital technologies and artificial intelligence on access to cultural heritage, proposing a reinterpretation of accessibility as both a fundamental right and a positive obligation of public institutions. Building upon the evolution of the concept of cultural heritage towards an increasingly relational and participatory dimension, the article argues that effective access to and enjoyment of cultural heritage constitutes an essential condition for the realization of the principles of substantive equality, inclusion, and participation in cultural life. From this perspective, digital technologies and artificial intelligence systems can serve as effective tools for removing the physical, sensory, cognitive, and digital barriers that continue to limit access to culture, provided that they are designed and implemented in full respect of fundamental rights. By analysing the relevant national, European, and international legal frameworks, the article demonstrates that technological innovation must be guided by the principles of human dignity, non-discrimination, and inclusive design in order to ensure that digital transformation effectively promotes the right of everyone to participate in cultural life.

Parole chiave. Accessibilità – Intelligenza artificiale – Eguaglianza – Inclusività – Fruizione.

Key words. Accessibility – Artificial intelligence – Equality – Inclusivity – Access.